

Poteri di vigilanza da parte del Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di pace sull'attività dei messi del giudice di pace.

(Risposta a quesito del 4 giugno 2008)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 4 giugno 2008, ha adottato la seguente delibera:

"Il Consiglio,

- vista la nota in data 31 gennaio 2008 con la quale il magistrato reggente il Tribunale di ... pone il seguente quesito: "se vi sia (e quindi quale ne sia l'ambito e l'articolazione) vigilanza da parte del Coordinatore sui messi del Giudice di pace in particolare sull'assolvimento da parte degli stessi messi di altri e diversi impegni in attività per conto del Comune (messi comunali, uscieri, autisti, assistenti alle sedute consiliari, oltre a funzioni di responsabilità dei vari depositi degli atti sia amministrativi che giudiziari), specie laddove queste svariate attività collidano, fino ad annullarlo, rendendolo inapplicato o inapplicabile, con il dato normativo dell'art. 34 del D.P.R. 15 dicembre 1959";

- rilevato che il magistrato reggente il Tribunale di ..., per come dallo stesso esplicito nella indicata nota del 31 gennaio 2008, è stato indotto a formulare il prospettato quesito in ragione della gravosa situazione verificatasi presso il proprio Ufficio con riguardo all'espletamento del servizio di notificazione degli atti giudiziari, atteso, infatti, l'esiguo numero di personale addetto all'U.N.E.P.;

- considerato che il magistrato reggente aveva ritenuto necessario fare ricorso alla norma dell'art. 34 D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, e quindi disporre che le notificazioni venissero eseguite dai locali messi del giudice di pace, eventualmente anche per il tramite del servizio postale e che tale direttiva, tuttavia, era stata sostanzialmente disattesa da parte dei messi del giudice di pace, tanto da indurre il locale Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di pace a restituire gli atti mai notificati al Presidente reggente, rappresentandogli la difficoltà in cui i predetti messi si trovavano ad operare, essendo complessivamente in servizio nell'esiguo numero di due (uno totalmente assorbito in attività differenti da quella delle notificazioni e l'altro adibito alla notifica degli atti dell'Ufficio del Giudice di pace congiuntamente, però, ad altre incombenze correlate al suo rapporto di dipendenza dalla locale Amministrazione Comunale);

- rilevato, altresì, che il reggente del Tribunale di ..., ritenendo che tale situazione costituisse una palese violazione della disciplina normativa di riferimento, aveva deciso di restituire nuovamente i notificandi atti giudiziari al Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di pace, con la conseguenza che quest'ultimo, con un'ulteriore nota, rappresentava come la situazione fosse in ulteriore peggioramento, atteso che i messi del giudice di pace erano oramai giunti al punto di non provvedere neanche più al ritiro o all'apertura degli atti da notificare;

- ciò premesso, il Consiglio osserva, in conformità con quanto sostenuto dall'Ufficio studi e documentazione nel parere n. 171/2008:

la soluzione del quesito, ed in particolare la verifica, in termini generali, della sussistenza di un potere di vigilanza da parte del Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di pace sull'attività dei messi, con successivo accertamento, in termini più specifici, dell'eventuale possibilità di estendere tale potere, ove ritenuto sussistente, alle attività da costoro svolte per conto dell'Autorità Comunale, specie laddove questi impegni collidano, fino ad annullarlo, con il compito di effettuazione delle notifiche di cui all'art. 34 D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, necessita, in primo luogo, della rappresentazione delle principali norme di disciplina della figura dei messi del giudice di pace.

La possibilità di fare ricorso per la notificazione degli atti giudiziari ai messi del giudice di pace (già messi di conciliazione), come anticipato, è consentita dalla previsione dell'art. 34 D.P.R. n. 1229 del 1959, la quale espressamente dispone che "ove manchino o siano impediti l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario e ricorrono motivi di urgenza, il capo dell'ufficio dispone, con decreto scritto sull'atto originale, che le notificazioni siano eseguite dal messo di conciliazione del luogo dove l'atto deve essere notificato".

In termini generali, poi, la legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva della figura del giudice di pace, nel disciplinare la materia della notificazione degli atti giudiziari, opera un inequivoco accostamento delle figure dei messi del giudice di pace a quella degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, dapprima rimettendo l'espletamento del compito della notifica a tutte le suddette figure, e quindi anche ai "messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino a esaurimento del loro ruolo di appartenenza", e poi, in modo ancor più dettagliato, regolando in modo omologo il loro status giuridico, disponendo che anche ai messi del giudice di pace deve applicarsi la disciplina dell'"Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari" - e cioè le norme del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni -, sia pur solo con riferimento alla fase in cui costoro svolgono il servizio di notificazione.

L'art. 6 L. 16 dicembre 1999, n. 479, inoltre, avendo abrogato l'art. 1, comma 1, D.Lgs. luogotenenziale n. 122 del 1946 - che riservava ai soli Ufficiali Giudiziari la possibilità di fare ricorso alle notificazioni a mezzo posta -, abilita alle notifiche con l'utilizzo del servizio postale anche gli aiutanti ufficiali giudiziari e i messi del giudice di pace in servizio presso i Comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace.

Con riguardo, poi, alla natura del rapporto di servizio caratterizzante i messi del giudice di pace, non vi è dubbio che allo stato attuale costoro, nella residua composizione ancora esistente, siano unicamente composti da personale dipendente comunale.

In origine, infatti, vi era una netta distinzione tra due categorie di messi di conciliazione, poi divenuti messi del giudice di pace, a seconda della loro dipendenza (o meno) dall'Autorità comunale.

In primo luogo, infatti, vi erano i messi di conciliazione non dipendenti comunali, autorizzati a compiere servizi di notificazione dal Presidente del Tribunale, che, in quanto non titolari di un rapporto di pubblico impiego, venivano retribuiti unicamente attraverso i proventi derivanti dalla loro attività. Nei confronti di tali ultimi, nel tempo, è stata attuata una politica di inserimento nei ruoli del pubblico impiego, dapprima provvedendo, giusta previsione dell'art. 12 della L. n. 374/1991, alla loro immissione nel ruolo dell'UNEP (Uffici notificazione e protesti) - sulla base di prove selettive, indette con decreto ministeriale -, e poi, nel rispetto dell'art. 26 della legge 468 del 1999, disponendone l'immissione di loro 370 unità nei ruoli del Ministero della giustizia, nella ricorrenza di specifici requisiti voluti dalla legge.

In secondo luogo, quindi, vi erano, ed a tutt'oggi residuano, i messi del giudice di pace dipendenti comunali, che svolgono la suddetta attività in via esclusiva - provvedendo all'espletamento del servizio di notificazione degli atti giudiziari - ovvero in via concorrente con l'esercizio di ulteriori attività per conto del Comune medesimo.

In buona sostanza, i messi del giudice di pace, nell'espletamento delle competenze di specifico rilievo in questa sede, attualmente sono dei dipendenti comunali che provvedono alla notificazione, eventualmente anche a mezzo posta, di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace - ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto -. Collocati dalla disciplina dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari tra gli "ufficiali addetti all'ordine giudiziario", i messi del giudice di pace godono di una titolarità concorrente con gli ufficiali giudiziari nell'effettuazione della notifica degli atti giudiziari, pur dovendosi considerare i messi stessi come appartenenti ad un ruolo ad esaurimento, quindi espressione di una competenza di natura transitoria e residuale.

L'aver precisato, dunque, i peculiari tratti della figura dei messi del giudice di pace, oltre che i principali contenuti della disciplina normativa di riferimento, consente di dare soluzione adeguata, invero con risposta di tipo negativo, alla questione sottoposta all'esame di questo Consiglio, dovendosi escludere che il Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di pace possa esercitare un potere di vigilanza sull'attività dai messi del giudice di pace, ed in particolare sulle attività da costoro svolte per conto dell'Autorità comunale, anche laddove tali impegni collidano, fino ad

annullarlo, con il compito di effettuazione delle notifiche di cui all'art. 34 D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229.

Ciò lo si desume, in primo luogo, facendo richiamo alle già osservate disposizioni normative di riferimento, ed in particolare al dettato del secondo comma dell'art. 13 della legge n. 374 del 1991, per cui, come già precedentemente osservato, “ai messi di conciliazione, che assumono la nuova denominazione di messi del giudice di pace, si applicano, limitatamente al servizio di notificazione, le norme dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni”. Per il profilo di interesse in questa sede, e cioè con riguardo al momento in cui i messi del giudice di pace espletano il servizio di notifica degli atti, risulta evidente come i medesimi siano a tutti gli effetti equiparati agli ufficiali giudiziari (ed agli aiutanti ufficiali giudiziari), essendo anche nei loro confronti prevista l'applicazione della disciplina generale del D.P.R. n. 1229 del 1959.

Tale estensione applicativa comporta quindi, quale diretta ed immediata conseguenza, l'applicazione anche ai messi del giudice di pace del dettato previsto dall'art. 59 del D.P.R. 1229/1959, per cui “Il presidente della corte di appello ha la sorveglianza su tutti gli ufficiali giudiziari del distretto.

Il presidente del tribunale ha la sorveglianza su tutti gli ufficiali giudiziari del circondario.

Il pretore ha la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari addetti all'ufficio.

L'ufficiale giudiziario esercita la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari dipendenti.

I magistrati investiti del potere di sorveglianza a norma dei commi precedenti possono rivolgere, anche per iscritto, all'ufficiale giudiziario, per lievi negligenze o irregolarità di servizio, un richiamo all'osservanza dei suoi doveri.”.

Come facilmente evincibile dalla sola lettura della predetta norma, pertanto, la vigilanza sull'operato dei messi del giudice di pace pertiene, nel rispetto delle reciproche competenze territoriali - così come previsto nei confronti degli ufficiali giudiziari -, al Presidente della Corte di appello ed al Presidente del Tribunale - oltre che, nei rapporti interni, al Dirigente dell'ufficio -, ma giammai al Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di pace, escluso dalla norma tra i soggetti depositari del suddetto potere di sorveglianza.

Ad analoga conclusione, dunque di conferma della correttezza della stessa, si perviene analizzando, in termini generali, la sussistenza e l'eventuale contenuto dei poteri di vigilanza del Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di pace.

A tale proposito rileva quanto precisato dal Consiglio superiore della magistratura nella delibera del 10 aprile 1996, di risposta ad un quesito concernente l'individuazione del contenuto dei poteri e dei doveri del Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace.

Nella circostanza, infatti, dopo avere indicato le potestà direttive rimesse al Coordinatore, tra l'altro concernenti l'amministrazione del rapporto di servizio del personale addetto agli Uffici del Giudice di pace - tra cui poter ritenere compresi, in via estensiva, anche i messi del giudice di pace dipendenti comunali, addetti al servizio di notifica degli atti -, viene correttamente puntualizzato che “tale potere direttivo deve essere coordinato con il più generale potere di sorveglianza sugli uffici di giudice di pace che compete al presidente della corte di appello. Infatti, con riferimento al personale amministrativo, inserito nell'ufficio del giudice di pace, deve ritenersi applicabile l'art. 14 R.d.lgs 511/46, nei limiti in cui prevede la attribuzione di un potere generale di sorveglianza al presidente della corte su tutti gli uffici del distretto, nonché di un analogo potere di vigilanza, in via autonoma, concorrente e discendente, anche ai presidenti dei tribunali”. Escluso che tale potere di sorveglianza potesse essere esteso ad altre Autorità giudiziarie, ivi compresa l'allora sussistente figura del Pretore - in analogia a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 14 R.D. lgs. 511/1946 -, la suddetta delibera conclude, in modo coerente, affermando che in tali casi, “al pari di quanto previsto per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, i coordinatori dovranno riferire al presidente del tribunale (e quindi, per suo tramite, al presidente della corte) anche ogni eventuale disfunzione rilevata nell'ambito dell'attività svolta dal personale amministrativo”.

In buona sostanza, sia che si faccia riferimento alla normativa di diretta disciplina della figura dei messi del giudice di pace, ed in particolare alla disposizione che regola le modalità di sorveglianza sugli stessi - desumibile dalla lettura del disposto degli artt. 13 L. 374 del 1991 e 59 D.P.R. 1229 del 1959 -, sia che si analizzi, in termini generali, la sussistenza ed il contenuto del potere di vigilanza del Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di pace, si perviene sempre alla medesima considerazione conclusiva, per cui il Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace non ha alcun potere di vigilanza sull'attività dai messi del giudice di pace e, dunque, anche sulle attività che costoro svolgono per conto dell'Autorità comunale, eventualmente anche limitando il loro compito di effettuazione delle notifiche di cui alla norma dell'art. 34 D.P.R. 1229/1959.

Tale potere di vigilanza sugli Uffici del Giudice di Pace spetta, in termini generali, al Presidente della Corte di appello, nonché in via autonoma, concorrente e discendente, anche ai Presidenti dei Tribunali. Il Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di pace ha il solo compito di riferire al Presidente del Tribunale - e per il tramite di questi al Presidente della Corte di appello - ogni eventuale disfunzione rilevata nell'ambito del proprio Ufficio con riguardo all'attività svolta da parte del personale amministrativo.

- Ritenuto di condividere le argomentazioni sopra svolte;

d e l i b e r a

di rispondere che non sussiste un potere di vigilanza da parte del Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di pace sull'attività dei messi del giudice di pace e, per l'effetto, non vi è possibilità da parte dello stesso di vigilare sulle attività svolte dai suddetti messi per conto dell'Autorità comunale, anche laddove tali impegni collidano, fino ad annullarlo, con il compito di effettuazione delle notifiche di cui all'art. 34 D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229. Il potere di sorveglianza sugli Uffici di Giudice di pace compete al Presidente della Corte di appello, nonché in via autonoma, concorrente e discendente, anche ai Presidenti dei Tribunali. Spetta, invece, ai Coordinatori dell'Ufficio del Giudice di pace il compito di riferire al Presidente del Tribunale - e per il tramite di questi al Presidente della Corte di appello - ogni eventuale disfunzione rilevata nell'ambito del proprio Ufficio con riguardo all'attività svolta da parte del personale amministrativo."